

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3336

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGASSI, BAMPO, POLLI, METRI, MARONI, FRONTINI, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, ARRIGHINI, MATTEJA, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, ALDA GRASSI, COMINO, MEO ZILIO, TERZI, MAZZETTO, MAGNABOSCO

Nuove norme per la riforma delle Forze armate
e del servizio di leva

Presentata il 12 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampio dibattito sviluppatosi intorno all'esigenza improrogabile di ristrutturare le Forze armate della Repubblica, ruotante attorno alle varie formulazioni del nuovo modello di difesa, deve concretizzarsi in un atto legislativo che ponga solide, chiare e distinte basi giuridiche all'apparato militare italiano in vista del secondo millennio.

Le Forze armate italiane, è a tutti noto, necessitano di una radicale ristrutturazione e di un deciso rinnovamento: tale processo deve riguardare uomini, mezzi ed organizzazione. All'elemento quantitativo, al numero inteso come potenza, all'esercito di popolo di deriva-

zione risorgimentale, occorre infatti aggiungere l'elemento qualitativo ispirato da concetti quali la professionalità e l'efficienza, entrambi cardini essenziali di una moderna politica militare della difesa e della sicurezza.

Ciò però, s'intende, non può e non deve svolgere il dovere totale, esteso a tutti i cittadini, di partecipare a concorrere alla difesa del territorio, delle istituzioni, della sovranità, dell'indipendenza, della libertà degli individui: anzi il suddetto dovere viene descritto e pensato anche come diritto, intendendo l'azione a difesa e per la sicurezza della collettività come conquista dell'individuo, e non soltanto come un obbligo.

L'adempimento del suddetto dovere e l'esercizio del diritto che ne deriva viene poi a concretizzarsi non solo nella partecipazione ad un servizio armato all'interno di una struttura militare, ma anche nel concorso alla realizzazione della funzione di solidarietà che lo Stato deve svolgere nei confronti dei cittadini deboli e disagiati, nonché nel prender parte alla politica di salvaguardia ed accrescimento del patrimonio artistico ed ambientale.

Vari sono gli elementi di assoluta novità previsti dalla presente proposta di legge:

a) la già citata configurazione in termini di dovere-diritto del servizio dei cittadini per la difesa e la sicurezza della comunità politica;

b) la natura cosiddetta « mista » della componente umana delle future Forze armate, cioè la coesistenza di un nucleo centrale interoperativo e flessibile, qualitativamente e tecnologicamente all'avanguardia, composto da personale di carriera, volontario e retribuito, con un corpo militare composto da personale di leva, a coscrizione obbligatoria, con compiti spiccatamente difensivi e di natura territoriale, cioè distribuito e radicato sul terri-

torio di origine e di residenza dei co-scritti;

c) l'istituzione di un servizio generalizzato che assorba totalmente ed adempia la funzione di solidarietà sociale e civile di uno Stato moderno, consentendo in tal modo lo smantellamento di ogni forma di assistenzialismo creato dalla presenza e dall'intrusione dello Stato nell'economia;

d) l'individuazione del Ministro della difesa come il responsabile della politica militare e del capo di stato maggiore come il comandante operativo, unico e diretto delle Forze armate, venendo così a privilegiare la funzione interforze, predominante nelle moderne strutture militari;

e) il potere riconosciuto al Governo di disciplinare il processo di riammodernamento e di ristrutturazione delle Forze armate con un forte grado di discrezionalità tecnica, pur rimanendo all'interno dei principi generali previsti dalla presente legge;

f) l'inasprimento delle pene e delle sanzioni affinché venga disincentivato e stroncato il fenomeno della corruzione in sede di esoneri dal servizio militare o civile, prassi che purtroppo ha contraddistinto i tempi passati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutti i cittadini hanno il diritto ed il dovere di partecipare e concorrere alla difesa della Patria ed alla salvaguardia delle libere istituzioni. L'esercizio di tale diritto e di tale dovere è direttamente connesso alla prestazione del servizio militare o civile.

ART. 2.

1. La difesa del territorio nazionale e delle istituzioni democratiche, nonché la solidarietà sociale e civile fra i cittadini si organizzano attraverso:

- a) il Servizio di difesa nazionale (SDN);
- b) il Servizio civile nazionale (SCN).

ART. 3.

1. Il Servizio di difesa nazionale di cui all'articolo 2 dipende dal Ministro della difesa e di esso fanno parte tutti i cittadini maggiorenni che sono chiamati alla leva militare o che intendano prestare servizio militare volontariamente.

ART. 4.

1. Il Servizio di difesa nazionale di cui all'articolo 2 è costituito dalle seguenti Forze armate della Repubblica:

- a) Esercito (EI);
- b) Marina militare (MM);
- c) Aeronautica militare (AM);
- d) Guardia nazionale (GN);

- e) Arma dei carabinieri (CC);
- f) Guardia di finanza (GdF).

2. La consistenza numerica delle Forze armate della Repubblica è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 5.

1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare sono, di norma, impiegati per la difesa del territorio e dei confini dello Stato. Essi partecipano ad ogni operazione militare condotta in osservanza dei trattati e degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace e del diritto internazionale. Possono, inoltre, essere impiegati in tutti i casi di emergenza civile e a richiesta delle autorità governative preposte. Sono costituiti da personale di carriera volontario e retribuito.

2. L'Arma dei carabinieri svolge funzioni di polizia militare e concorre, con la Polizia di Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico.

3. La Guardia di finanza è costituita da personale volontario e retribuito e svolge compiti esclusivi di polizia tributaria e di confine.

ART. 6.

1. La Guardia nazionale è costituita da personale di leva, fatta eccezione per una aliquota di sottufficiali e ufficiali di carriera. Il reclutamento e l'impiego avvengono su base territoriale per zone omogenee. In caso di stato d'emergenza, pubblica calamità e mobilitazione generale l'impiego può essere esteso a tutto il territorio nazionale.

2. La Guardia nazionale attende alla difesa ed alla sorveglianza del territorio, delle grandi infrastrutture e degli impianti economico-produttivi aventi valore strategico.

3. La durata del servizio militare svolto all'interno della Guardia nazionale è di dieci mesi consecutivi.

4. Le unità della Guardia nazionale reclutate nelle zone alpine o nelle comunità montane prendono il nome di Guardia nazionale alpina (GNA).

5. Le unità della Guardia Nazionale reclutate nelle zone rivierasche e nelle isole prendono il nome di Guardia Nazionale costiera (GNC).

ART. 7.

1. Il Ministro della difesa è il responsabile della politica militare.

2. Il comando operativo delle Forze armate è unico e spetta al capo di stato maggiore della difesa.

3. La Guardia nazionale è strutturata su comandi territoriali corrispondenti alle zone di reclutamento.

ART. 8.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia nazionale provengono, in misura non superiore al 30 per cento, dal personale di carriera delle Forze armate; la rimanente parte è costituita da ufficiali e sottufficiali di complemento i quali hanno l'obbligo di prestare servizio in modo continuativo e consecutivo per quindici mesi, con la possibilità, al termine di tale periodo, di proseguire la ferma fino a cinque anni, eventualmente rinnovabili.

2. Il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali è commisurato alle esigenze funzionali ai compiti della Guardia nazionale.

ART. 9.

1. Al personale di carriera delle Forze armate della Repubblica ed agli ufficiali e ai sottufficiali di complemento della Guardia nazionale, qualora siano in servizio da almeno cinque anni e siano stati congedati con onore e senza demeriti, è riservato l'accesso esclusivo alle

carriere iniziali del personale civile del Ministero della difesa, se in possesso dei titoli richiesti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il cinquanta per cento dei posti disponibili, da coprire mediante arruolamenti o concorsi, per l'accesso alle carriere iniziali nei corpi armati di polizia, nel corpo degli agenti di custodia, nei corpi di polizia municipale, di vigilanza urbana, nel corpo forestale dello Stato e nel corpo militare della Croce Rossa.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, se in possesso dei titoli richiesti, è riservato il sette per cento dei posti disponibili, da coprire attraverso concorsi, per l'accesso alle carriere iniziali della pubblica amministrazione.

ART. 10.

1. Il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 2 svolge attività di carattere istituzionale a favore della collettività.

2. Il Servizio civile nazionale è alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Fanno parte del Servizio civile nazionale tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta o risultino inidonei al servizio militare, o comunque eccedenti al fabbisogno del Servizio di difesa nazionale, per quanto attiene alla formazione dei ranghi della Guardia nazionale ai sensi dell'articolo 8.

4. L'accertamento delle motivazioni e della idoneità psico-fisica dei soggetti che intendono fa parte del Servizio civile nazionale spetta ad una apposita commissione, le cui competenze e attività sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, emanato ai sensi dell'articolo 12, che stabilisce le categorie di soggetti esenti o dispensati dal servizio, oltre alle modalità per ottenere eventuali rinvii.

ART. 11.

1. Il servizio civile viene svolto all'interno del Servizio civile nazionale. Esso

sostituisce lo svolgimento del servizio militare ed ha la durata di dodici mesi, continui e consecutivi.

2. Tutti i cittadini che intendono prestare servizio civile devono inoltrare apposita domanda entro il diciottesimo anno di età.

3. L'assegnazione al Servizio civile nazionale è un diritto subordinato, comunque, alla copertura degli organici della Guardia nazionale di cui all'articolo 6.

4. I cittadini che svolgono servizio civile sono impiegati in attività a difesa di categorie deboli e disagiate oppure nei casi di pubbliche calamità, in lavori di sorveglianza e conservazione del patrimonio artistico e ambientale o comunque rispondenti ad esigenze di carattere sociale.

ART. 12.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa emana i regolamenti necessari per la sua attuazione, con particolare riferimento alla definizione delle zone di reclutamento ed impiego della Guardia nazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

1. Nessun cittadino può essere esentato dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, eccezione fatta per i casi manifesti di invalidità permanente e per alcune categorie di soggetti previste

dai regolamenti d'attuazione della presente legge di cui al comma 1 dell'articolo 12.

ART. 14.

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, agisca o collabori per evitare, aggirare o ridurre gli obblighi derivanti dalla presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni, con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con interdizione dai pubblici uffici per dieci anni.

2. La pena è aumentata di un terzo se il soggetto di cui al comma 1 è un dipendente della pubblica amministrazione.